



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ц	Tribunale	di Udine,	sezione	civile,	collegio pe	r lo	controversic	sociotari	Ċ
2	finanziarie	, composte	o dai sigi	g. Magi	strati				

Dott: Gianfranco Pollizzoni

Presidente

Don, Francesco Venier

Giudice relatore

Dort. Andrea Zuliani

Gludice

riunito nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2007 ha promunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al nº 3795/04 del R.A.C.C. in data 30 luglio 2004, iniziata con atto di citazione notificato in data 27 e 28 luglio 2004 (Cron. nº 12348 U.N.e P. del Tribunale di Udine)

da

COD

procuratori avvocati Augusto Truzzi del Foro di Trieste e Giovanni Franchi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati in Udine presso lo studio dell'avvocato Severino Lodolo, per procure speciali in calce all'atto di citazione.

attori

CONTID

in persona del

egale rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato Alberto Freschi per procura generale alle liti di data 9.3.2001, rep. n. 9174, racc. n. 4325 notato Fabio Conte di Sedegliano.

e contro

RENTENZA 16.3.2007

Nº 37956M R.A.C.C.

Pag. I

Senz. N° 364,67 del 16-8-2007 dep. 11 2 1 MAR. 2007 Cronol. N° 334.1 67 Report. N° 682 67

2 1 MAR. 2007

ear 3

Aw, ti

yeu



min

con il procuratore e domiciliatario avvocato Michele Attanasio del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliata in Udine presso lo studio dell'avvocato Silvio D'Amico.

convenuto

avente per oggetto: intermediazione mobiliare – 1.46.231, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per l'amore "1) In via preliminare: accertare e dichiarare che per ragioni di economia processuale sussistono le ragioni per non separare i giudizi;

- 2) In via incidentale: nel caso che l'Illustrissimo signor Giudice volcase dichiarare le decadenze eccepite da controparte, essere riammessi in termini;
- 3) In via principale incidentale: si chiede all'Illustrissimo Giudicante di provvedere ex art. BB codice di rito e, ove del caso, di disporre ex art. 92 del citato codice di rito in morito alle spese;
- 4) In via principale: accertare e dichiarare per tutte le causali esposte in narrativa, la nullità del contratto intercorso tra l'odierno attore e l'istituto di credito convenuto, ovvero in subordine pronunciare l'annullamento del ridetto contratto, con conseguente condanna della Banca al risarcimento dei danni ed alla restituzione in favore del proprio cliente dell'importo versato per l'acquisto delle obbligazioni Parmaiat (ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia);
- 5) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la violazione da

NUNTENIA 16.2.2007

Nº 3793/04 R.A.C.C.

Page 2





perte di la constant	- defil	e norme di diligenz	za professionale e.		
per l'effetto, cond	annare l'istituto di cr				- *
	pari all'import				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	titoli Parmalat (ovve				e de la compa
minore, che risulte					11-11-1
Per l'effetto: dici	hiarare tenuta e coj	ndamure la conve	enuta Banca, at	•	
	vore del signor			er en	
100.000,00;				entra di manananan di mananan di m Mananan di mananan di m	i Actoria • IPPess
Sempre e comunqu	e, oltre alle somme s	opra indicate, conc	lannare Banca	- need	medicing a second of
	al paga	umento in favore de	el proprio cliente	17 118 W 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
di euro 10.000,00 (ovvero di quell'altra :	somma maggiore o	minore che sara	even de discol	
ritenuta di equità a	titolo di danno nun pa	urimoniale, ex art.	2043 e 2059 c.c.	The second secon	
Condennare		al pagamento in fa	vote del proprio		
	si e del maggior dann	- /	··		
1224 II comme c.c.,	a far capo dal giorno	dell'acquisto (o qu	untomeno della		
lomanda) sino all'e		ment a company of the	, at a. 128	* (00 mm)	
Con vittoria di spe	se e compatanze di	lite, oltre al rimbo	rso delle spese		45
orfensric ex art. 15	T.F.				
per gli attori		: "Diohis	rarai cessata la		
nateria del contende	ere tra i signori	e e	Carried Cla		
lanca de la lanca	The same of the sa	9 (# 10 S		1 d à d'Amino Carlos	3 3
per la convenuta "	Banca (Banca)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A seed of the Assessment	
Voglia il Tribunale	di Udine, nel merito i	n via pregiudiziale	/ preliminare	1 - Maria legichea	1100
	ue l'insussistenza, nel	•		· • • • •	På starreggerserrenne strette i .
	per dare corso ad un		7371	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
INTENZA 16.2.2007	Ne page no				Land or bring gri
	N° 3795/04 R.A.C	., . .	Pag. 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\
			923 1,746	m	-
				100	
			· 3 •	~	

facoltativo de quo con ogni conseguente effetto sul piano processuale, spese, diritti ed onorari di causa rifini. Nel merito in via principale: respingere ogni domanda proposta dal sig. inammissibile / improcedibile / improponibile e/o infondata e/o del tutto generica e comunque non provata, anche in considerazione dell'eccepito comportamento dell'attore colposo e in violazione della buona fede ai sensi e por gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Nel merito in via principale incidentale: respingere ogni richiesta avversaria ex an. 88 c.p.c. e conseguente richiesta di condanna ex art. 92 c.p.c. in difetto dei presupposti di legge e parché del tutto infondata. Nel merito in via subordinata e in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il sig. 10.250,00 per codole/interessi in relazione alle obbligazioni Parmalat di cui causa e che le obbligazioni in questione hanno un valore di mercato

attivo che passivo e per l'effetto disporre la separazione della causa

accertare e dichiarare la natura c.d. "impropria" del litisconsorzio

dalle altre; in via subordinata,

PENTENZA 16,2,2007

concernente la 📕

N° 3795804 R.A.C.C

corrente (ovvero euro 15.000,00 circa), provvedendo a determinarlo, nonché

opportunità future di ancor maggior apprezzamento e/o di rendita e/o di

condannare il sig. a restituire all'Istituto bancario la somma di

euro 10,250,00, oltre interessi legali maturati e maturandi dal momento del

rimborso da parte dell'emittente e/o sostituzione con altri titoli e/o azioni;

Pag. 4

min

VTVJTU1J

percepimento delle cedole sino al saldo nonché a consegnare e/o restituire

titoli obbligazionari Paranalat s.p.a. di cui è causa c/o quant'altro il sig.

dovesse ricevere dall'emittente a titolo di e/o in luogo del loro

e/o mettere nella disponibilità della c/o trasferire alla

rimborso sia in conto capitale che in conto interessi, nella denegata ipotesi di accertata e dichiarata nullità dei rapporti contrattuali intercorsi di cui è causa ed aventi ad oggetto l'acquisto da parte di della della configurationi in questione e comunque compensarsi detto credito della con l'eventuale debito nel confronti del predetto attoro; nella denegata ipotesi in cui dovesse ricorrere una qualche responsabilità a diverso titolo della della per i fatti di cui è causa, determinarsi

diverso titolo della per i fatti di cui è causa, determinarsi esattamente la somma dovuta all'attore a titolo di risarcimento, tenendo conto dell'eccepito comportamento del predetto attore colposo e in violazione della buona fede al sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. anche successivamente all'instaurarsi del presente giudizio, dell'importo di euro 10.250,00 percepito dal medesimo a titolo di interessi e/o per stacco cedole in relazione alle obbligazioni di cui è causa, degli interessi legali su dette somme maturati e maturandi, del valore delle obbligazioni con riferimento alle quotazioni di mercato corrente (attualmente circa curo 15.000,00 per

maggiore apprezzumento, e/o di quanto dovesse ricevere l'attore

dall'emittente quale ulteriore rendita e/o a titolo di rimborso e/o in luogo del

oro rimborso sia per capitale che per interessi o di quanto dovesse

percepire a titolo di risarcimento per le azioni svolte nei procedimenti

penali pendenti avanti il Tribunale di Milano nei confronti degli ex legali

SINTENZA 16.2.2007

N° 0799/04 R A.C.C.

Pag. 5

June



rappresentanti ed amministratori delle società del gruppo Parmalat nonché noi confronti delle società D.T. s.p.n., Deloitte & Touche s.p.a. e Bank of America, tutte civilmente responsabili, di cui si è detto in narrativa; vittoria di spese, diritti ed onorari di causa." - per la convenuta "Banca 👅 Dichiararsi cessam la materia del contendere tra i signori SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 27 e 28 luglio 2004 ' , che avevano tutti investito in obbligazioni emesse da società del gruppo Parmalat, il primo per il tramite della Banca la seconda ed il terzo per il tramite della Banca ., il quarto e la quinta per il tramite della Banca e), chiedevano che i contratti da essi conclusi e relativi ni predetti investimenti venissero dichiarati nulli o venissero annullati per errore o dolo e che gli istituti di credito venissero condanuati a restituire loro le somme investite o, in subordine, che gli intermediari finanziari venissero condannati a risurcire loro il danno conseguente al default del gruppo Parmalat, in misura corrispondente agli importi pagati per l'acquisto dei titoli: Ili attori assumevano infatti che i convatti di investimento non crano stati stipulati nella prescritta forma scritta, che l'acquisto delle obbligazioni era stato determinato dalla falsa rappresentazione della situazione patrimoniale delle società emittenti e dolla natura dei prodotti finanziari acquistati e che

N= 3795/04 R.A.C.C.

MENTHINZA 16.2.2007

Mis

gli intermediari finanziari si crano resi responsabili di plutime violazioni del testo unico n. 58 del 1998 e della normativa regolamentare dettata dalla Consob Per quanto concerneva in particulare la posizione di deduceva di avere acquistato obbligazioni emesse dalla società olandese Parmalat Finance Corp. BV per l'importo di 100,000,00 euro in data 7.9.2001 e contestava alla Banca contratto non erano stato specificate la esatta denominazione e la natura estera dei titoli, che l'operazione era stata eseguita fuoti dai mercati regolamentati ed aveva avuto per oggetto obbligazioni vendibili solo ad investitori istituzionali, che l'acquisto gli era stato suggerito dal personale della banca ed era inadeguato alla sua propensione al rischio, che peraltro la banes non aveva neppure analizzato, e che le obbligazioni crano prive di raling, ne gli era stato comunicato in seguito il declassamento del raling. chiedeva pertanto che, per effetto dell'accoglimento delle domande comuni a tutti gli attori, la Banca venisse condannata a rimborsargli la somma di € 100,000,00 ed a pagargli altri € 10,000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad interessi e rivalutazione, La Banca e come gli altri istituti di predito convenuti, negava di avere violato le norme applicabili all'operazione eseguita dal cliente e deduceva in particolare che aveva effettuato altri investimenti per il suo tramite e si cra riffutato di fornire informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, che il personale della banca aveva comunque acquiato ogni BRNTENZA 16.2.2007 Nº 1791/14 R. A.C.C. Nag. 7



che l'operazione era assolutamente adeguata alla personalità ed al profilo di rischio del imprenditore con notevole capacità reddituale e esperienza finanziaria, che i titoli trano stati indicati nell'ordine con un codice che permetteva di identificarli con esattezza e gli elementi essenziali del contratto risultavano sia dall'ordine di acquisto che dal fiasato bollato invinto al cliente, che la banca aveva acquistato i titoli dalla per poi rivenderli e che non potevano trovare applicazione a quell'operazione le norme del T.U.F. sulla sollecitazione all'investimento.

utile informazione sul cliente e lo aveva sempre adeguatamente informato,

La banca convenuta deduceva inoltre che aveva incassato su quelle obbligazioni cedole per complessivi € 10.250,00 ed eccepiva in compensazione dell'eventuale risarcimento che fosse stato riconosciuto al

valore residuo dei titoli.

Nell'ambito del rapporto processuale instaurato tra

e, seguiva uno scambio di memorio ai

sensi degli artt. 6 e 7 comma 1 dei d.lv. n. 5 del 2003 e quindi sia l'attore

che il convenuto replicavano ulteriormente con memorie notificate ni sensi

del secondo comina dell'art. 7 del citato decreto.

Infine, l'attore chiedeva la fissazione dell'udienza con istanza depositata in

data 12 marzo 2005 e la banca convenuta depositava la nota di precisazione

delle conclusioni in data 18 marzo 2005.

Il collegio, con ordinanza pronunciata nell'udienza del 17 giugno 2005

confermava il decreto con il quale il Giudice relatore aveva ammesso parte

dollo prove dedotte dalle parti e delegava lo stesso Giudice relatore per la

BINTENZA 16.2.2007

Nº 3793/4 RACC

Pva. R

nue



loro ausunzione e per il conferimento al C.T.U. prof. Stefano Miani,	a 1 de mars commente part y man blanco de talla de la tal
dell'incarico di accertare quale fosse il grado di rischio del titoli acquistati	
dagli attori, se si trattasse di titoli negoziati fuori dai mercali regolamentati	
e quale no fosse il valore residuo.	
Nel frattempo, era venuta meno la materia del contendere tra	
e la Banca de la Caracteria de la Caract	
Banca dun tunto veniva dichiarato con	
sentenza parziale pronunciata nella medesima udienza collegiale del 17	
giugno 2005, che definiva il giudizio tra dette parti.	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Nel prosieguo della causa anche Chiamana e Chiamana hanno	. (25) , marie 100
definito stragiudizialmente la controversia con la Banca la	
c di ciò i procuratori delle parti hanno dato atto anche nell'odierna	
udienza collegiale del 16 febbraio 2007; i procuratori delle altre parti hanno	····
invece discusso oralmente la controversia, richiamandosi alle conclusioni	#F # 1 1000
formulate in arti ed il Tribunale, anesa la particolare complessità della	
causa, si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 16 comma 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
del d.tv. 17.1.2002 n. 5.	
MOTIVI DELLA DECISIONE	
Va preliminarmente preso atto della Intervenuta cessazione della materia	i de de la companya d
del contendere tra Communication e la Banca Copinio	<u>, </u>
Un tanto è stato preamounciato dai procuratori di dette parti nelle memorie	
Depositute dopo la conclusione della fase istruttoria della causa ed è stato	
ribadito nella odierna udienza.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Le parti non hanno formulato richieste in ordine alle spese, sicché deve	The second secon
SENTENZA 16.2, 1007 N° 3795/04 R.A.C.C. Pag. 9	, vo
	m

presumersi che l'accordo tra case intervenuto fuori dal giudizio abbia riguardato anche queste; alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue quindi la integrale compensazione delle spese di causa. Analoga soluzione transattiva non è invece intervenuta tra 🚵 reciprocamente proposte du dette parti vanno esaminate nel merito. Non più attuale, a seguito della definizione della posizione di quattro dei cinque originari attori, è la richiesta della banca convenuta di separare dalle altre la causa che riguarda l'unico attore la cui posizione è ancora controversa. L'attore, nelle conclusioni da ultimo precisate, ha chiesto di essere rimesso in termini, qualora il tribunale avesse accolto la eccezione della banca convenuta di decudenza dalla facoltà di replica alla comparsa di costituzione e risposta avversuria. Tale eccezione, invero, non è stata riproposta dopo che si è chiarito che il termine per la replica assegnato dalla banca convenuta con la comparsa di risposta scadeva nella giornam di domenica e, per regola generale, doveva quindi intenderal prorogato al giorno successivo, in cui l'attore ha notificato la memoria di replica ex art. 6 d.lv. n. 5 del 2003. Nessuna decadenza si è quindi verificata e la domanda formulata dall'attore al punto 2 delle sue conclusioni ha perduto attualità. Lo stesso attore ha invece riproposto la domanda di condanna della banca convenuta ex art. 92 c.p.c., fondata sulla asserita violazione da parte del procuratore di questa dell'obbligo di leglià e probità processuale sancito dall'art. 88 del codice di rito.

meny

HUNTOINEA 16.2.2007

La condotta illecita attribuita al procuratore della sarebbe consistita nell'avere turrato staccato il telefax il 10 e l'11 dicembre 2004, giorni in cui il procuratore attorco avrebbe inutilmente tentato di notificargli la prima memoria di replica. Il logale della bancu convenuta ha giustificato da subito il manosto funzionamento del telefax affermando che l'apparecchio era rotto, e di ciò lo stesso attore hu dato atto nella memoria di replica ex art. 7 comma 2 d.lv. 5/2003, notificata il 4.2,2005. Indipendentemente dalle cause del maneato funzionamento del fax la domanda attorea non potrebbe trovare accoglimento: ai sensi dell'ultima parte dell'art. 92 comma 1 c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità può comportare solamente l'obbligo di rimborsare le spese che tale trasgressione ha crusato all'altra parte e tali speso non sono state provate dall'attore. Questi ha sostenuto che, nei due giorni in cui il fax del legale della banca convenuta non ha funzionato, il suo procuratore "ha effettuato almeno 10 tentativi di trasmissione via fax", ma questi, non essendo andati a buon fine, non hanno comportato per lui alcun addebito telefonico. Lo stesso convenuto dá ano del fatto eho la memoria di replica ex art. 6 d.lv. n, 5 del 2003 gli è stata quindi notificata a mezzo di ufficiale giudiziario e ciò ha effettivamente comportato un esborso; poiché però nessuna delle parti ha prodotto la copia notificata della comparsa in questione, non è dato di sapere quale sia stato il costo della notifica e, comunque, le prove orali dedotte in merito dall'attore, che comprendono la giustificazione data dall'avv. Freschi alla mancata ricezione dell'atto, sono insuscertibili di

Nº 3795/04 R.A.C.C.

EUNTHNZA 16.2.3007

Jum

Pog. 11

fondare una afformazione di responsabilità del procuratore del convenuto (se effettivamente il suo apparecchio telefax era rotto, non si vede in che termini il legale sarebbe venuto meno al suo dovere di lealtà e probliz). Venendo alle questioni di merito, vi rilevato che l'atto introduttivo della presente causa, ricalcando una prassi ormai invalsa nelle cause promosse nei confronti degli intermediari finanziari dagli investitori delusi dall'esito dei loro investimenti, si risolve in larga parte nella riproduzione delle norme del d.lv. 24,2,1998 n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito "T.U.F."), e di quelle del relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Consob con deliberazione 1.7.1998 n. 11522 (di seguito "reg. Consob"), che si assumono tutte indifferentemente violate, senza che le pretese violazioni (o, almeno, larga parto di esso) vengano ancorate a concreti elementi di fatto, tali da consentire al convenuto di assolvere all'onere probatorio impostogli dall'art. 23 comma 6 del TUP. Solo nella parte finale dell'atto vengono allegate le specifiche circostanzo increnti il rapporto contrattuale intercorso tra da cui possono desumersi i concreti addeblti mossi dall'attore all'istituto di credite convenuto. Da quelle allegazioni si ricava che alcune delle contestazioni mosse in via generale a tutti gli intermediari finanziari convenuti non riguardane il rapporto intereorso tra de la Banca 💰 cost è per la dedotta nullità del contratto di investimento per mancanza della forma scritta prescritta dall'an. 23 comma 1 del T.U.F.; in effetti il contratto "quadro" con il quale l'attore ha affidato alla banca

N° 3793/04 R.A.C.C.

SUNTUNZA 16.2.2007

Jue

convenuta il mandato per "lu negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la ruccolta di ordini concernenti valori mobiliari" è stato stipulato in fonna scritta | 1 26.5.1994 (doc. 6 di parte convenuta) e fonna scritta ha assunto anche l'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat per le quali è causa (doc. 18 di parte attrice).

La domanda di accertamento della nullità del contratto per mancanza della forma scritta, generioamente proposta da tutti gli originari attori, non può pertanto trovare accoglimento per quanto concerne

La seconda domanda diretta a privare di offetti in radice i contratti di investimento in obbligazioni Parmalat che è stata proposta in atto di citazione è quella di annullamento dei contratti per errore o per dolo.

Secondo gli attori, la volontà negoziale degli investitori (e tra essi del sarebbe statu determinata dalla falsa rappresentazione della situazione patrimoniale del gruppo Parmalat, che dai bilanci risultava in sostanziale equilibrio economico, dalla apparenza di una gestione sociale corretta o quantomeno esente da condone penalmente illecite, dalla apparente esistenza dei controlli interni alle società operari dal collegi sindacali e dei controlli esterni effettuati dalle società di revisione e dalla Consob, dalla pubblicizzata ricorrenza di un rating di discreto livello (BBB-), dalla convinzione che l'intermediario finanziario operasse nel rispetto della normativa a tutela dei consumutori ed in maniem diligente.

Dall'altro lato, essi sarebbero incorsi in un errore essenziale sull'oggetto stesso del contratto (avendo creduto affidabili quelli che invece erano titoli affidabili), ovvero sulla identità dell'oggetto della prestazione e su una qualità determinante della stessa (avendo acquistato prodotti finanziari privi

SENTENZA 16.2.2007

Nº 3795/04 R.A.C.C.

Pap. 13

Mus





la se

dei requisiti richiesti dalla legge anziché debitamente controllati) e, persino, sulla natura stessa del contratto (che non potrebbe qualificarsi come un normale contratto di investimento, in quanto i titoli sarebbero stati il prodono di una operazione di trulla ed aggiotaggio e non sarebbero stati soggetti all'andamento dei mercato).

Il dolo dell'intermediario non è stato provato ed è ben difficile ritenere che la Banca fosse consapevole della regle situazione del gruppo Parmalat in un momento in cui gli operatori ed il mercato (come evidenziato anche dal C.T.U.) attribuivano fiducia alle obbligazioni emesse da quelle società.

Altra questione, e di ben più difficile valutazione, è se all'epoca dell'acquisto del vi fossero segnali che avrebbero dovuto mettere in allarme gli operatori finanziari, sì da poter loro addebitare in termini di colpa la mancata previsione del successivo definit: la mera nogligenza o imperizia degli intermediari finanziari non equivale alla coscienza e volontà di trarre in inganno l'investitore che è elemento costitutivo del dolo allegato dall'attore.

Analoghe considerazioni valgono per l'errore sull'oggetto e sulla natura del contratto: sicuramente gli investitori che hanno acquistato obbligazioni Parmalat in epoca prossima al default hanno attribuito ai titoli qualità che essi non avevano, ma per casere causa di annullamento l'errore deve essere riconoscibile dalla altra parte del contratto, che non era la società emittente (i cui amministratori erano certamente coscienti – o avrebbeto dovuto esserio – della reale situazione finanziaria in cui della società e l'intero gruppo versavano), benel l'intermediario finanziario, ed, ancora una volta,

SENTENZA 16.2.2007

N° 3799/04 R.A.C.C.

Pag. 14

Mina

la sua consapevolezza dell'errore in cui il cliente era incorso presupponeva una indimostrata conoscenza da parte sua della reale situazione dell'emittente.

Un diverso profilo di errore allegato dall'attore, con specifico riguardo all'acquisto de lui fano, è quello che concerno l'oggetto del contratto in relazione al fatto che si trattava di obbligazioni che non erano emesse dalla Parmalat Finanziaria italiang, ma da società finanziarie estere, dotate di un capitale sociale irrisorio e prive di patrimonio.


In questo caso, l'errore sarebbe sieuramente determinato dall'intermediario Parmalat 5,125 % scad. 9/2004" e da tule indicazione, secondo l'attore,

🖿 le obbligazioni acquistate potevano essere esattamente identificate in base al codice ISIN (che, nel caso di specie, era 🌉 ma, a prescindere dalla comprensibilità di tale codice e della possibilità per un normale investitore di conoscerne il significato, quel codice non è riportato sull'ordine, ma solamente sulla conferma d'ordine inviata dalla banca al cliente dopo l'esecuzione dell'operazione (doc. 19 di parte convenuta).

Sicuramente le indicazioni contenute nell'ordine di acquisto non erano appropriate ed crano suscettibili di indurre in errore l'acquirente sulla natura dei titoli; di ciò l'intermediario finanziario era certamente in grado di

SENTENZA 16,2,2007

Nº 3795/04 R.A.C.C.





accorgeral, ma per poter essere causa di annullamento del contratto, a norma dell'art. 1428 c.c. l'errore deve essere anche essenziale, cioè deve avere determinato un consenso che altrimenti il contraente non avrebbe espresso.

I requisiti dell'errore (riconoscibilità ed essenzialità) devono essere provati da chi agisce per l'annullamento del contratto e, nel caso di specie, rimane un assunto indimostrato quello secondo cui, se come i fosse reso como che acquistava obbligazioni emesse da una società olandese invece che dalla Parmalat italiana, non le avrebbe acquistate (tanto più se, come riferito dalla teste come diferito dalla teste come acquistate quelle obbligazioni era essenzialmente il loro elevato rendimento).

La mancanza di chiarezza sulla nazionalità estera della società emittente e, di conseguenza, sul fatto che anche i titoli erano stati emessi su un mercato estero, rileva però sotto un diverso profilo.

Non vi è prova che sia stato informato prima dell'acquisto di quella caratteristica delle obbligazioni che si apprestava ad acquistare e tale circostanza assume rilievo in relazione all'obbligo informativo che gravava sull'intermediario finanziario a norma degli artt. 21 comma l lett b del T.U.F. e 28 comma 2 del reg. Consob (la cui violazione, pur allegata in termini generici nell'atto introduttivo, assume concretezza in relazione alla specifica doglianza della mancata conoscenza della natura estera dei titoli compravenduti).

In particolare, la norma da ultimo citata, nel testo sostituito dalla delibera. Consob 1.3.2000 n. 12409, prevede che "gli intermediari autorizzati non

BENTENZA 16.1.1007

Nº 179504 B A.C.C.

Pug. [6

mul

possona effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento a disinvestimento".

Il fatto che determinati titoli obbligazionari siano emessi da società italiane o straniere è una caratteristica importante, che permette all'investitore di apprezzare anche il grado di rischio che quei titoli presentano o, quanto meno, di assumere ulteriori informazioni sulla solidità dell'emittente.

Ciò vale in particolare per obbligazioni del tipo di quelle acquistate dal visto che, almeno in quel momento, egli poteva attribuire diversa affidabilità alla Parmalat italiana, il cui nome appariva sull'ordine di acquisto, rispetto allo finanziario estere ad essa collegate, che si sono poi in effetti rivolate essare delle "scatole vuote".

Nessuno dei testi assunti su richiesta della banca convenuta ha riferito che l'attore è stato informato di quella essenziale caratteristica delle obbligazioni, sicché la banca (sulla quale gravava il relativo oncre della prova a nonna dell'art. 23 comma 6 del T.IJ.F.) è certamente venuta meno ai suoi obblighi di informazione.

Tale considerazione è assorbeme rispetto alle altre violazioni addebitate dall'attore all'intermediario finanziario (la gran parte delle quali, in primo luogo quella della inadeguatezza dell'investimento, è stata esclusa dal C.T.U. nominato in corso di istruttoria).

La violazione degli obblighi di diligenza imposti agli intermediari finanziari, secondo l'orientamento da tempo accolto da questo Tribunale e



RENITINZA 18.2.3007

Nº 3795/04 R.A.C.C

Pag. 17

Mus

da ultimo avallato dalla S.C. (Cass. sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024), non determina la nullità del contratto, ma concreta un inadempimento dal quale deriva una mera obbligazione risarcitoria.

Il danno va liquidato nell'importo corrispondente alla perdita conseguente all'investimento, al netto del valore residuo del titoli e di quanto lucrato dall'investitoro a titolo di interessi (compensatio lucri cum danno).

La quantificazione del danno subito du conclusioni sul punto non sono state C.T.U. prof. Stefano Miani, le cui uonclusioni sul punto non sono state contestate dalle parti (se non per il fatto che in futuro il valore di quelle obbligazioni pare destinato a variare, ma la quantificazione del danno va effettuata in relazione alla sua attualità e non ad ipotetici eventi futuri) e possono venire qui richiamate, in quanto logicamente e correttamente motivate.

L'importo addebitato sul conto corrente dell'attore in esito alla negoziazione da lui contestata ammontava a € 100.511,61 (doc. 19 di parte attrice); da quell'importo vanno detratte le somme incassate per le cedole scadute prima del default (€ 10.250,00) ed il valore residuo dei titoli (€ 30.947,39) e la banca convenuta va condannata a pagare la differenza, pari ad € 59.314,22, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Non ha invece fondamento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale: esso non è risarcibile come danno morale, non essendo addebitabile a chi ha agito in nome e per conto dell'istituto di credito convenuto la commissione di alcun rento ed essendo tardiva la allegazione (contenuta solamente nella comparsa conclusionale) della lesione di un

SENTENZA 16.2.2007

Nº 379369 R.A.C.C

7иµ. 18

Mus



presunto "diritto al risparmio" che troverebbe tutela costituzionale (in realtà, gli interessi individuali correlati al valore del risparmio, che trova effettivamente riconoscimento costituzionale, hanno solamente contenuto patrimoniale e trovano tutela risarcitoria diretta nelle norme del codice civile che disciplinano i rapporti contrattuali). La banca convenuta ha invece tempestivamente eccepito il concorso di colpa dell'attore nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c. "sia nella fase precontrattuale che nello svolgimento del contratto". L'eccezione è infondata: la omessa informazione da parte della banca sotto il profilo causale è assorbente ed incompatibile rispetto al presunto onere di diligenza che avrebbe dovuto indurre l'investitore ad informarsi e se fosse ravvisabile una colpa del per non avere venduto le obbligazioni Parmalat quando si è profilato il rischio del default, ancora una volta sarebbe prevalente la colpa della banca, visto che la decisione di non disinvestire è stata presa di concerto con i funzionari della banca e senza che questi la sconsigliassero (come si desume dalle dichiarazioni della teste ed, in particolare, da quelle del teste line). All'accoglimento della domanda attorea segue la condanna della Banca malla rifusione delle spese di causa, che si liquidano in complessivi € 8.539,20, di cui € 432,00 per esborsi, € 2.206,40 per diritil, E 5.000,00 per onorari ed 6 900,80, pari al 12,5 % dei diritti e degli onorari, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, a norma dell'art. 14 della tariffa professionale in materia civile degli avvocati e procuratori, oluc all'I.V.A. ed al comributo alla C.N.P.A. Poiché la C.T.U. ha riguardato sia la posizione di d cho quella

N° 3795/04 R.A.C.C.

SUNTUNZA 16.2.2007

Mus

degli attori per i quali da ultimo è venuta meno la materia del contendere, il relativo costo può venire posto in via definitiva per un terzo a carico della banca soccombente, mentre per i residui due terzi va diviso in misura paritaria tra gli altri due attori e la Banca La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege, ai sensi dell'art.



282 c.p.c.				,-,
	p. q. m,			`.
ll Tribunale, ogni diversa doman	-	mm pejella	ad out	ileastano
deduzione disettesa, delinitivamen	te Dionunciar	ngu min ielelle	en offill fi	menore
1) Dichiara cossuta la muteria del	1,00000			A
o la "Banca Banca		, -	······································	
2) Compensa integralmente le sp	ese di lite tra			
e la Bança				
3) Condanna la Banca				in
persona del legale rappresentante,	a pagare a m		_	
li € 59.314,22 (cinquantanove				
nteressi legali dalla data di pubblic				
) Condanna la Banca			D 5 4444	
craona dei legale rappresentante, a	rimborsare a			
quidate în complessivi € 8.539,20				
er diritti, € 5.000,00 per onorari e				
egli onoruri, a titolo di rimborso				
I'I.V.A. ed al contributo alla C.N.			s ye I paid Difference	uan III
Pone in via definitiva la spesa d	lella C.T.U. p	et un ictz	o a carico	della
inca de la	Comments of the comments of th	Maria Adem	n America a -	Bart .

EENTENZA J6.2.7007

Nº 3795404 R.A.C.C.

della Banca Complete	iascuno a carico di
e di	
Sontenza provvisoriamente esecutiva az lega.	ļ
Cosl deciso in Udine, nella camera di consiglio del 16 fel	obraio 2007.
If Cliudice extensore [1 P	residente
- Portufirancesco Venier Dott. Gianf	ranco Pellizzoni -
A LAMBOR MA	Meri
AL CANCELLIERE C1 dott.ssa Michelq Iussa	
2 1 MA	R. 2007
Benesitate in Consultate and American Consultate C1	git salinatur
IL CANCELLIERE C1 dott.ssa Wicheld Iussa	
Registrato a udine 11 03/04/07 an 1029	
Serie 4 Giudiziari. 1783 7 2) Uquidati € 1783 7 2) F.10: IL DIRIGENTE	

SENTENZA 16-2.2007

N° 1793/04 R.A.C.C